

RG 110-1/2022 PU



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE IV CIVILE –PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio L. Ciraolo	Giudice
dott. Lucia De Bernardin	Giudice rel.

ha emesso il seguente decreto;

visto il decreto del 13/12/2022 che di seguito si riporta integralmente: *“rilevato che in data 28/11/2022 la società ricorrente ha iscritto al ruolo un ricorso per procedimento unitario chiedendo l’omologa di un accordo di ristrutturazione ex art.57 cci, con transazione dei debiti fiscali e previdenziali, nonché la concessione di misure protettive; rilevato che parte ricorrente ha dedotto -per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento-: di avere un indebitamento di euro 3.769.394,63 di cui circa il 90% nei confronti dell’erario (cfr. schema riassuntivo pag.30); di aver trasmesso agli enti impositori una proposta di transazione fiscale ex art.63 cci (doc.79); che il rimanente indebitamento (nell’ordine di euro 349.468,40, pari al 9,27% dell’indebitamento complessivo) era costituito da fornitori che: “non rientrano nel presente accordo posto che sono correnti e si pagano con i flussi della gestione*



aziendale” (pag.32); la necessità di misure protettive: “affinchè gli enti pubblici esprimano il loro intendimento e comunque finchè non sarà definito (...) il giudizio di omologazione del presente accordo con annessa transazione dei debiti fiscali e previdenziali” (pag.38); ritenuto che il ricorso proposto non contiene -in realtà- alcun accordo, posto che i fornitori sono considerati non aderenti e che il termine per l’adesione dei soggetti coinvolti dalla transazione fiscale ha iniziato a decorrere il 25/11/2022 (cfr. pec di invio, doc.79); ritenuto -quindi- che quanto depositato parrebbe più che un accordo di ristrutturazione, un testo contenente un accordo su cui sono in corso trattative; ritenuto che tale ricostruzione appare coerente con la collocazione temporale che la legge individua per lo svolgimento dell’iter della transazione fiscale (art.63 co.1 cci: “nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione”); ritenuto che -in quest’ottica- si spiega peraltro l’esigenza palesata da parte ricorrente di beneficiare di misure protettive, anch’esse collocate temporalmente prima del raggiungimento dell’accordo (art.54 co.3 cci: “le misure protettive (...) possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione”); ritenuto che non osta alla conclusione che precede -ossia che quanto depositato sia non un accordo di ristrutturazione, bensì un’idea di accordo di ristrutturazione che l’imprenditore sta sottoponendo al proprio principale creditore, ossia l’erario- la circostanza il ricorso prospetti la sussistenza dei presupposti affinché il tribunale omologhi l’accordo ai sensi dell’art.63 co.2 bis cci (esercitando il cd. cram down); ritenuto, infatti, che nel momento in cui il tribunale viene chiamato a



pronunciarsi sull'omologa non si è ancora perfezionata la fattispecie descritta dall'art.63 co.2 e 2 bis cci (invio della proposta e decorso del termine) che abilita il tribunale a svolgere le valutazioni in ordine all'invocato cram down; ritenuto che - anche a prescindere da considerazioni in ordine all'adeguatezza dell'attestazione, segnatamente con riferimento (fra le altre cose) al valore delle partecipazioni delle società maltesi, al trattamento dei non aderenti, alla capacità del piano di consentire il riequilibrio e alle ragioni della crisi- l'indicato rilievo circa l'assenza di un qualsivoglia accordo preclude l'omologa del piano proposto; ritenuto che -a tal fine- non appare necessario il decorso del termine di cui all'art.62 co.2 ultimo periodo cci al fine di verificare se uno o più dei destinatari della proposta di transazione fiscale possa aver prestato la propria adesione; ritenuto -infatti- che quello in relazione a cui è in fase di decorso il termine dei trenta giorni per le eventuali opposizioni di cui all'art.48 co.4 cci è quello attualmente pubblicato al registro delle imprese, testo in cui -come detto- non si rinviene alcun accordo; ritenuto che -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla mancanza dell'attestazione speciale di cui all'art.54 co.3 cci- l'apparente insussistenza di una prospettiva di risanamento tramite lo strumento depositato rende necessaria la fissazione di udienza anche per provvedere in ordine alle richieste misure protettive; P.Q.M. visti gli artt.48 co.6, 49 co.2 e 44 co.2 cci FISSA per sentire le parti in ordine a quanto evidenziato in parte motiva all'udienza del 22/12/2022 ore 11.30 innanzi al collegio che si terrà nella stanza sita al primo piano n.52. Si comunichi alla proponente e al pubblico ministero ex art.38 co.3 cci";



rilevato che nelle depositate del 09/01/2023 parte resistente ha dedotto -fra le altre cose e segnatamente in punto di diritto in ordine all'omologabilità dell'accordo di ristrutturazione proposto-:

- a. l'insussistenza di trattative e, indi, l'intervenuta richiesta di misure protettive ai sensi dell'art.54 co.2 cci e non 54 co.3 cci;
- b. la necessità che -nell'ipotesi "*di accordo di ristrutturazione con annessa transazione fiscale*"- il provvedimento sull'omologa non possa intervenire prima del decorso del termine dei novanta giorni accordati per legge all'amministrazione finanziaria per esprimere il proprio voto circa la proposta del debitore sulla composizione del debito erariale;
- c. che l'attesa del decorso del predetto termine non incide sulla possibilità di proporre opposizioni dovendo -tuttavia- il tribunale attendere il novantesimo giorno onde poter decidere le eventuali opposizioni proposte;
- d. l'assenza di indicazioni temporali nell'art.48 cci circa il termine entro cui il tribunale deve adottare il provvedimento di omologa con conseguente possibilità di attesa del decorso del predetto termine;
- e. che negare la necessità del decorso dei novanta giorni precluderebbe all'imprenditore nei cui confronti sia stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale di richiedere la transazione fiscale essendo -in una siffatta ipotesi- i termini di cui all'art.44 cci di soli sessanta giorni;
- f. che tale interpretazione sarebbe: "*gravosa, nonché abrogativa del dato normativo suindicato, che invece consente certamente di presentare un accordo*



di ristrutturazione del debito successivamente alla presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale, possibilità che andrebbe preclusa nella fattispecie in esame ed in ogni altra simile”;

ritenuto che le considerazioni esposte dalla debitrice non consentono di superare le prospettate ragioni di insussistenza dei presupposti per procedere all'omologa dell'accordo di ristrutturazione depositato;

ritenuto, infatti, che il procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione prevede il deposito del piano presso il tribunale e la contestuale pubblicazione presso il registro delle imprese e ciò per consentire l'eventuale proposizione di opposizioni da parte dei creditori o dei terzi;

ritenuto che -nel momento in cui l'imprenditore richiede l'omologa- tutti i soggetti potenzialmente interessati a proporre opposizione debbono poter essere messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare -appunto- l'eventuale opposizione;

ritenuto che accedendo alla ricostruzione immaginata da parte debitrice -ossia immaginando che il tribunale possa procedere a omologazione solo una volta decorso dei novanta giorni per l'espressione dell'adesione da parte degli enti impositori, così consumandosi nelle more il termine per le opposizioni- si sottrae all'amministrazione finanziaria la possibilità di proporre opposizione rispetto all'invocato intervento sostitutivo del tribunale *ex art.63 co.2 bis cci*;

ritenuto, invece, che la fattispecie appare correttamente ricostruibile -tanto sotto il profilo degli indici testuali, quanto di quelli sistematici- nel senso che:



- i. l'invio della proposta di trattazione dei crediti tributari e contributivi *ex art.63 cci* viene effettuata: *“nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi”* come testualmente riportato nell'*incipit* del citato articolo;
- ii. una volta eventualmente decorso invano il termine di cui all'art.63 co.2 ultimo periodo cci, l'accordo completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello relativo alla posizione assunta dagli enti impositori) può essere depositato presso il tribunale e pubblicato *ex art.57 cci* con la richiesta -se del caso- di esercizio del menzionato potere sostitutivo da parte del tribunale;
- iii. a questo punto, gli enti di cui all'art.88 cci dispongono del termine dei trenta giorni per proporre le eventuali opposizioni, onde prospettare le proprie ragioni, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere;

ritenuto che una siffatta ricostruzione della fattispecie consente non solo a tutti i creditori di esercitare le facoltà connesse al proprio diritto di credito, ma anche al tribunale di svolgere con maggiore cognizione di causa il proprio ruolo;

rilevato, infatti, che: da un lato, che nell'ipotesi di accesso alla procedura *ex art.44 cci* il commissario potrebbe non essere stato nominato e potrebbe quindi difettare il patrimonio conoscitivo che tale ausiliario offre al tribunale; dall'altro, che l'imprenditore potrebbe aver omesso informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di possibili azioni di massa da esperire nello scenario liquidatorio precludendo così al tribunale di valutare l'eventuale esistenza di azioni



non prospettate (es. azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di fatto o azione *ex art.2497 cc* nei confronti della controllante, ecc...);

ritenuto -invece- che con l'opposizione i creditori (e *in primis* gli enti di cui all'art.88 cci) possono fornire informazioni stimate utili per una più completa e compiuta la valutazione circa la maggiore convenienza dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (art.63 co.2 *bis* ultimo periodo cci), offrendo così al tribunale degli elementi per una più consapevole decisione a riguardo;

ritenuto che non osta alla considerazione che precede quanto dedotto da parte debitrice in ordine alla preclusione -per via dell'interpretazione proposta- della possibilità per il debitore accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con trattamento dei debiti fiscali e contributi nell'ipotesi di pendenza di istanza di apertura di liquidazione giudiziale (e ciò tenuto conto del termine massimo di sessanta giorni che il tribunale può accordare *ex art.44 co.1 lett. a cci* in siffatte ipotesi);

ritenuto, infatti, che il codice della crisi ha introdotto un sistema di disposizioni tutte volte a stimolare il tempestivo rilevamento dei segnali di crisi (cfr. per tutti l'obbligo di predisposizione di adeguati assetti *ex art.2086 cc* e le segnalazioni qualificate *ex art.25 novies cci*) onde consentire l'attivazione di uno dei molteplici strumenti offerti per il superamento della stessa (*in primis* la composizione negoziata);

ritenuto che -attivandosi tempestivamente- il debitore dispone del tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie innanzi descritta e che non si ravvisa quindi alcuna compressione dei diritti del debitore nell'interpretazione adottata;



ritenuto, infatti, che non pare sussistere nel sistema del codice della crisi alcun diritto del debitore di accedere a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi in un qualsiasi momento, dovendosi piuttosto rimarcare l'esistenza di un preciso onere di corretta gestione della crisi -e indi dell'insolvenza- in capo all'imprenditore che parte dal dovere di rilevare i segnali della crisi, passa dall'attivarsi tempestivamente per il suo superamento e approda al dovere di individuare lo strumento che -secondo le circostanze del caso concreto correttamente valutate- si presenta come il più adatto a superarla;

ritenuto, in conclusione, che l'accordo proposto non può essere omologato;

P.Q.M.

RIGETTA l'omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato da Sitex srl.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19/01/2023

IL PRESIDENTE

(Mariano Sciacca)

